

REGOLAMENTO (CE) N. 1143/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto l'apertura di un contingente tariffario di un volume annuo di 7 000 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, con applicazione di un'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 %; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio, di seguito denominati anni d'importazione, e adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di prococare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori a questa parte del contingente;

che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel corso dei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che il controllo di tali criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione in causa non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione di tale regime preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.